

DIRETTIVA 2005/74/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2005

recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) Le quantità massime di residui corrispondono all'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
- (3) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.
- (4) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.
- (5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE, segnatamente etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo.
- L'esposizione acuta dei consumatori a lambda-cialotrina, metomil e pimetrozina, per i quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La valutazione della quantità assunta di lambda-cialotrina, metomil e pimetrozina indica che la fissazione delle quantità massime di residui non comporterà il superamento della dose acuta di riferimento. L'esame delle informazioni disponibili per etofumesato e tiabendazolo ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.
- (6) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.
- (7) Alla luce dei progressi tecnologici e scientifici può essere opportuno fissare specifiche quantità massime di residui per prodotti che sono relativamente nuovi nella Comunità quali «papaia» e «manioca». L'elenco di esempi nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE della Commissione (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29).

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

- (8) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per l'etofumesato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione, dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.
- (9) I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La voce «papaia» è inserita nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE alla categoria 1 VI) (frutte varie) fra le voci «olive» e «frutti della passione». La voce «manioca» è inserita nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE alla categoria 2 I) (radici e tuberi) fra le voci «carote» e «sedani-rapa».

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato II le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetozina e tiabendazolo sono sostituite da quelle dell'allegato I della presente direttiva;
- 2) nell'allegato II sono aggiunte quantità massime di residui di etofumesato come indicato nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 aprile 2006.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I ⁽¹⁾

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Pimetrozina	Lambda-cialotrina	Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)	Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)	Tiabendazolo
1. Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio			0,05 (*) ^(P)		
i) AGRUMI	0,3 ^(P)				5
Pompelmi		0,1		0,5	
Limoni		0,2		1	
Limette		0,2		1	
Mandarini (compresi clementine e altri ibridi)		0,2		1	
Arance		0,1		0,5	
Pomeli		0,1		0,5	
Altri		0,02 (*)		0,05 (*)	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,02 (*) ^(P)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di anacardio					
Castagne					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci macadamia					
Noci di pecan					
Pinoli o semi del pino domestico					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altre					
iii) POMACEE	0,02 (*) ^(P)	0,1		0,2	
Mele					5
Pere					5
Cotogne					
Altre					0,05 (*)

⁽¹⁾ Per facilitare la lettura sono sottolineate le quantità massime di residui modificate.

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Pimetrozina	Lambda-cialotrina	Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)	Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)	Tiabendazolo
iv) DRUPACEE					0,05 (*)
Albicocche	0,05 (P)	0,2		0,2	
Ciliegie				0,1	
Pesche (compresi nettarine e altri ibridi)	0,05 (P)	0,2		0,2	
Prugne				0,5	
Altre	0,02 (*) (P)	0,1		0,05 (*)	
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO	0,02 (*) (P)				0,05 (*)
a) Uva da tavola e da vino		0,2			
Uva da tavola				0,05 (*)	
Uva da vino				1	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		0,5		0,05 (*)	
c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)		0,02 (*)		0,05 (*)	
More					
More di rovo					
More-lamponi					
Lamponi					
Altre					
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)				0,05 (*)	
Mirtilli neri					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		0,1			
Uva spina		0,1			
Altre		0,02 (*)			
e) Bacche e frutti selvatici		0,2		0,05 (*)	
vi) VARIE	0,02 (*) (P)	0,02 (*)		0,05 (*)	
Avocadi					15
Banane					5
Datteri					
Fichi					
Kiwi					

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Pimetrozina	Lambda-cialotrina	Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)	Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)	Tiabendazolo
Kumquat					
Litchi					
Manghi					5
Olive					
Papaia					10
Frutti della passione					
Ananassi					
Melagrane					
Altre					0,05 (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					
i) RADICI E TUBERI	0,02 (*) (P)				
Barbabietole			0,1 (P)		
Carote					
Manioca					<u>15</u>
Sedani-rapa		0,1			
Barbaforte					
Topinambur					
Pastinaca					
Radici di prezzemolo					
Ravanelli		0,1		0,5	
Salsefica o barba di becco					
Patate dolci					<u>15</u>
Navoni-rutabaga					
Navoni					
Ignami					<u>15</u>
Altri		0,02 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*) (P)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,05 (*)
Agli					
Cipolle					
Scalogni					
Cipolline		0,05			
Altri		0,02 (*)			

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Pimetrozina	Lambda-cialotrina	Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)	Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)	Tiabendazolo
iii) ORTAGGI A FRUTTO			0,05 (*) (P)		0,05 (*)
a) Solanacee					
Pomodori	0,5 (P)	0,1		0,5	
Peperoni	1 (P)	0,1		<u>0,2</u>	
Melanzane	0,5 (P)	0,5		0,5	
Altre	0,02 (*) (P)	0,02 (*)		0,05 (*)	
b) Cucurbitacee — buccia commestibile	0,5 (P)	0,1		0,05 (*)	
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchini					
Altre					
c) Cucurbitacee — buccia non commestibile	0,2 (P)	0,05		0,05 (*)	
Meloni					
Zucche					
Cocomeri					
Altre					
d) Granturco dolce	0,02 (*) (P)	0,05		0,05 (*)	
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA			0,05 (*) (P)		
a) Cavoli a infiorescenza	0,02 (*) (P)	0,1			
Broccoli (compreso Calabrese)				0,2	5
Cavolfiori					
Altri				0,05 (*)	0,05 (*)
b) Brassica da capolino				0,05 (*)	0,05 (*)
Cavoletti di Bruxelles		0,05			
Cavoli cappucci	0,05 (P)	0,2			
Altri	0,02 (*) (P)	0,02 (*)			
c) Brassica da foglia		1		0,05 (*)	0,05 (*)
Cavoli cinesi					
Cavoli rapa	<u>0,1 (P)</u>				
Altri	0,02 (*) (P)				
d) Cavoli ricci	0,02 (*) (P)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Pimetrozina	Lambda-cialotrina	Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)	Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)	Tiabendazolo
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE					0,05 (*)
a) Lattughe e simili	1 (p)	1	0,05 (*) (p)		
Crescione					
Dolcetta					
Lattuga				2	
Scarola (endivia a foglie larghe)					
Altre				0,05 (*)	
b) Spinaci e simili	0,02 (*) (p)	0,5	0,05 (*) (p)	2	
Spinaci					
Bietole da foglia e da costa					
Altri					
c) Crescione acquatico	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	
d) Cicorie Witloof	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	
e) Erbe	1 (p)	1	<u>1 (p)</u>	2	
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altre					
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*)
Fagioli (non sgranati)		0,2			
Fagioli (sgranati)		0,02 (*)			
Piselli (non sgranati)		0,2			
Piselli (sgranati)		0,2			
Altri		0,02 (*)			
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*)
Asparagi					
Cardi					
Sedani		0,3			
Finocchi					
Carciofi					
Porri		0,3			
Rabarbaro					
Altri		0,02 (*)			

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Pimetrozina	Lambda-cialotrina	Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)	Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)	Tiabendazolo
viii) FUNGHI	0,02 (*) (P)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)	
a) Funghi coltivati		0,02 (*)			10
b) Funghi spontanei		0,5			0,05 (*)
3. Legumi secchi	0,02 (*) (P)	0,02 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,05 (*)
Fagioli					
Lenticchie					
Piselli					
Altri					
4. Semi oleosi		0,02 (*)	0,1 (*) (P)		0,05 (*)
Semi di lino					
Arachidi				0,1	
Semi di papavero					
Semi di sesamo					
Semi di girasole					
Semi di ravizzone					
Fave di soia				0,1	
Semi di senape					
Semi di cotone	0,05 (P)			0,1	
Altri	0,02 (*) (P)			0,05 (*)	
5. Patate	0,02 (*) (P)	0,02 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	
Patate precoci					0,05 (*)
Patate da consumo					15
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,1 (*) (P)	1	0,1 (*) (P)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata	5 (P)	10	0,1 (*) (P)	10	0,1 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

ALLEGATO II

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)
8. Spezie	0,5 ^(p)
Semi di cumino	
Bacche di ginepro	
Noci moscate	
Pepe, nero e bianco	
Capsule di vaniglia	
Altre	

^(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.